



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI D'ITALIA

Il testo del Regolamento del Congresso Nazionale ordinario dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati d'Italia è stato approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 22 gennaio 2026.



ART.1 – DENOMINAZIONE DEL CONGRESSO

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPI), con la finalità di promuovere l'immagine ed il ruolo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati nella società e contribuire con proposte ed attività al progresso del Paese, indice annualmente il CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI D'ITALIA. Esso costituisce il momento di sintesi del dibattito tecnico e politico della Categoria per i settori di competenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati. Le risoluzioni congressuali verranno poste all'attenzione delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile.

ART.2 – SEDE, DATA E ARTICOLAZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso Nazionale si svolgerà normalmente a Roma in una sede definita dal CNPI. In alternativa potrà essere convocato in una sede diversa sul territorio nazionale in collaborazione con l'Ordine Territoriale ospitante. La definizione dell'articolazione delle giornate congressuali è a carico del CNPI e sarà divulgata, appena disponibile, dallo stesso CNPI.

ART.3 – ASSEMBLEA CONGRESSUALE

L'Assemblea Congressuale è costituita dall'insieme dei delegati regolarmente iscritti al Congresso Nazionale.

ART.4 – ORGANIZZAZIONE

Il CNPI curerà l'organizzazione del Congresso Nazionale per quanto riguarda l'aspetto politico, il programma lavori e le relazioni sul tema congressuale con la collaborazione Territoriale ospitante qualora la sede del Congresso venga individuata fuori Roma. Per tali finalità il CNPI potrà avvalersi del supporto della Fondazione Opificium, nonché di altri eventuali soggetti terzi, individuati secondo procedure di evidenza pubblica. Nel caso il Congresso si svolga in una sede diversa da Roma, all'Ordine Territoriale ospitante spetta inoltre il compito di collaborare nella gestione e coordinamento delle attività di natura logistica e attuativa.

Nell'ottica di un confronto su tutti i temi d'interesse degli iscritti alla Categoria, all'EPPI sarà riservato uno spazio di mezza giornata durante i lavori congressuali per relazionare e confrontarsi sulle proprie attività ed iniziative in corso.

ART.5 – TEMA DEL CONGRESSO

Il tema del Congresso sarà stabilito dal CNPI e sarà di carattere politico per la Categoria ed in sintonia con le problematiche più emergenti del momento.

ART.6 – FINALITÀ

I lavori congressuali, attraverso la discussione delle tesi esposte nelle relazioni ufficiali hanno la finalità di definire e proclamare il Documento programmatico di sintesi della strategia politica della Categoria. I delegati potranno presentare le proposte da inserire nel Documento programmatico.

A seguito del dibattito congressuale il CNPI stenderà la versione definitiva del Documento programmatico che sarà sottoposto a discussione e quindi a votazione nella mattinata della giornata conclusiva dei lavori congressuali. Il Documento programmatico approvato costituisce la risoluzione congressuale.



ART. 7 – PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

7.1 DELEGATI - al Congresso dovranno partecipare i delegati in rappresentanza dei seguenti organismi:

-
- | | |
|-------------------------------|---|
| a) ORDINI TERRITORIALI | – il Presidente
– i Delegati nel numero individuato dalla tabella allegata |
|-------------------------------|---|
-

7.2 OSSERVATORI - possono partecipare al Congresso in qualità di Osservatori, senza diritto di voto congressuale:

-
- | | |
|--|--------------------------------|
| a) ASSOCIAZIONI, ENTI, UNIVERSITÀ che, previa richiesta, siano accettati dal CNPI | – il Presidente o suo delegato |
|--|--------------------------------|
-

- | | |
|--|--------------------------------|
| b) ASSOCIAZIONI CUI ADERISCE IL CNPI (STN, RPT, UNI, etc.) SU INVITO DEL CNPI | – il Presidente o suo delegato |
|--|--------------------------------|
-

- | | |
|---|--|
| c) ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI GIOVANI PERITI INDUSTRIALI | – il Presidente e il Consiglio direttivo |
|---|--|
-

- | | |
|--|--|
| d) I CONSIGLIERI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI | |
|--|--|
-

- | | |
|--|--|
| e) I PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI | |
|--|--|
-

- | | |
|----------------------|--|
| f) I RELATORI | |
|----------------------|--|
-

- | | |
|---|--|
| g) LE AUTORITÀ, I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI CHE SARANNO INVITATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE O DALL'ORDINE TERRITORIALE OSPITANTE | |
|---|--|
-

ART. 8 – DELEGATI

Sono Delegati al Congresso i rappresentanti degli organismi di cui all'art. 7.1. Non è consentita delega ad altro Delegato.

ART. 9 – VOTAZIONE

- A ciascun Presidente dell'Ordine Territoriale spetta l'attribuzione di un voto.
- Ciascun Delegato regolarmente iscritto al Congresso ha diritto ad esprimere un voto congressuale.

I Presidenti possono conferire delega ad un altro Presidente, che non potrà cumularne più di una. Le deleghe devono pervenire all'Ufficio di Presidenza entro il termine dallo stesso definito all'inizio dei lavori dell'Assemblea. È responsabilità dei Delegati assicurarsi di essere correttamente registrati nella piattaforma per le votazioni prima dell'avvio delle procedure di voto. Non sono ammesse registrazioni alla piattaforma di voto a votazioni in corso.



Le deliberazioni e le decisioni dell'Assemblea del Congresso sono adottate a maggioranza di voti espressi, favorevoli o contrari, sempre che tali voti nel complesso superino la metà del totale dei voti esprimibili dai partecipanti all'Assemblea del Congresso. Nel caso in cui i voti espressi, favorevoli/contrari/astenuti, non superino la metà dei voti esprimibili dai partecipanti all'Assemblea del Congresso, l'Ufficio di Presidenza dichiara il mancato esito della votazione.

Non è prevista la partecipazione a distanza.

ART. 10 – PRESIDENZA DEL CONGRESSO E DELL'ASSEMBLEA

Il Congresso è presieduto dal Presidente del CNPI.

Il Presidente è assistito dal Comitato di Presidenza nominato dal CNPI che dirige i lavori e sovraintende alle operazioni di voto.

Fanno parte del Comitato:

- il Vice Presidente vicario;
- il Presidente della Fondazione Opificium;
- un Consigliere del CNPI;
- il Presidente dell'EPPI,

e, nel caso in cui il Congresso si svolga in una sede diversa da Roma, dal Presidente dell'Ordine Territoriale ospitante.

L'Ufficio di Presidenza ha la direzione delle discussioni congressuali con facoltà insindacabile di fissare i tempi e le modalità degli interventi, nel rispetto del quadro generale dei tempi di svolgimento dei lavori congressuali così come in programma; ha inoltre la direzione e la responsabilità delle operazioni di voto. Il CNPI cura la diffusione e, insieme agli Ordini territoriali e agli Iscritti, l'attuazione del Documento programmatico, riferendone gli esiti al successivo Congresso.

ART. 11 – ARTICOLAZIONE DEI LAVORI CONGRESSUALI

La definizione dell'articolazione delle giornate congressuali è a carico del CNPI e verrà comunicata successivamente. Durante i lavori potranno intervenire i partecipanti regolarmente iscritti al Congresso Nazionale indicati all'art.7, oltre a quanto disposto dal Consiglio Nazionale in accordo all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 12 – ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Il CNPI provvederà alla cura dell'immagine e di tutte le iniziative promozionali del Congresso a livello nazionale anche attraverso soggetti specializzati. Il CNPI provvederà, inoltre, ad assicurare la massima diffusione della risoluzione congressuale.

ART. 13 – PIANO FINANZIARIO

Ciascun Ordine Territoriale contribuisce all'organizzazione del Congresso Nazionale assumendosi a proprio carico le spese di trasferta, soggiorno, rimborsi dei costi sostenuti ed eventuali diarie maturate dal Presidente e dai delegati nominati e partecipanti ai lavori congressuali.

Il CNPI si potrà avvalere di eventuali contributi provenienti dalle sponsorizzazioni o da altri enti.

Il CNPI si farà carico - attraverso il supporto scientifico ed economico della Fondazione Opificium e quello organizzativo e tecnico che potrà essere fornito dalla stessa Fondazione Opificium o da altri soggetti terzi, all'uopo individuati - dei costi operativi ed amministrativi connessi alle seguenti



categorie di spese:

- spese connesse all'attività di comunicazione;
- spese connesse all'organizzazione scientifica;
- spese di trasferta e soggiorno dei relatori e moderatori individuati dal CNPI;
- spese connesse alla personalizzazione della piattaforma operativa per la partecipazione dei delegati ai lavori congressuali e alle votazioni.

ART. 14 – CREDITI FORMATIVI

Ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati partecipanti al Congresso verranno riconosciuti Crediti Formativi che saranno specificati tramite successiva circolare CNPI.

ART. 15 – CENA DEI PRESIDENTI

L'adesione dei singoli Ordini, delle Federazioni/Consulte, dei Consiglieri nazionali e di Fondazione Opificium, da diritto alla partecipazione per due persone alla Cena dei Presidenti che si terrà nel luogo definito dal CNPI e comunicato contemporaneamente alla notifica del programma definito per lo svolgimento dei lavori Congressuali. La partecipazione è subordinata ad una formale adesione e pagamento di una quota che verrà definita dal CNPI sulla base dei costi che si andranno a sostenere.

ART. 16 – ATTI

Gli atti del Congresso Nazionale saranno raccolti a cura e spese del CNPI su supporto informatico, che sarà inviato agli Ordini territoriali e resi scaricabili dal sito-www.congressoperitiindustriali.it



ALLEGATO

TABELLA RIPORTANTE IL NUMERO DI VOTI ESPRIMIBILI DAL PRESIDENTE DI OGNI ORDINE E DAI DELEGATI NEL NUMERO DEFINITO IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI DELL'ORDINE TERRITORIALE RAPPRESENTATO

NUMERO D'ISCRITTI ALL'ORDINE TERRITORIALE	VOTI ESPRIMIBILI DAL PRESIDENTE DELL'ORDINE	NUMERO DI DELEGATI IN RAGIONE AL NUMERO D'ISCRITTI AI QUALI VIENE ASSEGNATO PER CIASCUNO UN VOTO
1-299	1	1
300-599	1	2
600-1000	1	3
Oltre 1000	1	4

Gli Ordini che dispongono di almeno due delegati sono tenuti a individuare, ove presente tra gli iscritti, il secondo delegato nella fascia under 40.